Ordinanza,

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile

Il giudice onorario di Tribunale, dr. Paolo Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxx del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e pendente

TRA

DEBITORE, rappresentato, assistito e difeso, come da procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. OMISSIS del foro di Bergamo con domicilio eletto presso lo studio del difensore

attore opponente

E

CREDITRICE M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. OMISSIS in Bergamo

convenuta opposta

E

SOCIETA' in persona del legale rappresentante pro tempore,

contumace

OGGETTO: giudizio di merito a seguito di opposizione all'ordinanza di assegnazione.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 27/2/24, conclusioni da intendere qui integralmente trascritte e richiamate.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.9.2023 e nel termine assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, il signor introduceva giudizio di merito in opposizione alla ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Bergamo emessa in data 25.3.22.

Il sig. DEBITORE esponeva che M in data 10.4.2019, aveva già ottenuto l'assegnazione della quota di un settimo del proprio salario a seguito di procedura esecutiva rg.es. xxx presso il terzo pignorato precedente datore di lavoro.

Deduceva che il giorno 31.5.2019, la società, dopo aver corrisposto all'attuale creditrice procedente la somma pari a € 1.968,72, cedeva il ramo d'azienda alla società Omissis.

Allegava che, a seguito di successiva notifica di un nuovo precetto, all'esito di approfondite verifiche, emergeva che il cessionario e nuovo datore di lavoro aveva omesso di versare alla creditrice gli importi dell'ordinanza di assegnazione del 10.4.2019 benché trattenuti dalla retribuzione mensile dell'esponente nella misura di un quinto.

SOCIETA' srl comunicava, quindi, di aver corrisposto alla creditrice le somme in data 25.10.2021 e che, tuttavia, tali importi erano stati restituiti e riaccreditati sul proprio conto corrente.

Esponeva che la parte creditrice (d'ora in poi M per brevità) aveva incoato nuova procedura esecutiva ottenendo una nuova ordinanza di assegnazione del 25.2.2022, opposta in data 15.4.2022.

Deduceva, tuttavia, l'attore che il diritto della creditrice alla percezione delle somme da parte di CESSIONARIA del ramo d'azienda fosse conseguenza diretta della precedente ordinanza di assegnazione del 10.4.2019, sicché il nuovo titolo si appalesava privo di utilità e pregiudizievole per il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

debitore. Precisava, inoltre, che, a seguito del mutamento del datore di lavoro, il terzo pur non versando alcuna somma in favore di DEBITORE continuava ad effettuare le trattenute mensili sulla sua busta paga.

Illustrava, infine, che in data 17.1.2023 il Tribunale di Bergamo revocava l'ordinanza di assegnazione del 25.2.2022 in ragione del fatto che il diritto di credito di M era già garantito e soddisfatto dalla ordinanza di assegnazione emessa in data 10.4.2019 nella procedura esecutiva rg.es. xxx.
Riferiva che la rielaborazione dei conteggi tra attore e M non coincideva sicché era stato necessario instaurare il giudizio di merito per sentire accertare che le somme effettivamente versate dall'attore nel periodo gennaio 2019 - agosto 2023 erano pari ad euro 12.113,70.

Eccepiva, inoltre, la usurarietà degli interessi applicati dal contratto di finanziamento originario ed instava affinché il Tribunale provvedesse ex officio ad accertare la nullità delle clausole abusive relative al finanziamento posto a base del titolo esecutivo in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza del 6.4.2023, n. 9479. Concludeva per l'accertamento del carattere usuraio degli interessi pattuiti ex artt. 1815, 1418 c.c. nonché dell'art. 117, 4 co. TUB oltre che degli art. 33, co. 2, lett. f) e 36, co. 1, d. lgs. 206/2005; per la richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza di assegnazione di cui alla procedura esecutiva rg.es. xxx; per l'accertamento della responsabilità della società per il mancato versamento ad DEBITOREdelle somme maturate nel periodo maggio 2019-agosto 2023; per la rideterminazione delle somme dovute dal signor M~ alla società ma per effetto del contratto di finanziamento, al netto delle somme già percepite dalla società creditrice.

La società creditrice opposta si costituiva in giudizio in data 24.10.2023 e allegava la correttezza del proprio operato eccependo che le contestazioni della parte attrice riguardavano esclusivamente il rapporto tra il terzo ed il debitore, in ordine al quale ~nulla poteva sapere, non avendo nemmeno alcuna legittimazione passiva sul punto. Deduceva che essa aveva ricevuto dalla società ~1~ la sola somma di euro 1.968,72 sicché era stato necessario incoare una nuova procedura esecutiva presso terzi prima della quale la società M-. provvedeva a versare un nuovo acconto di euro 4.003,12.

Esponeva che l'ordinanza di assegnazione del 10.04.2019 era stata emessa nei confronti din~~.§. ossia di altro e diverso terzo.

Eccepiva che nessuna comunicazione era mai pervenuta ad ~ del mutamento del datore di lavoro del signor-né da parte del nuovo datore di lavoro né da parte del debitore stesso e nessun pagamento era mai pervenuto dal terzo nelle more e che il bonifico del terzi era giunto dopo la notifica del pignoramento, ma prima dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte della deducente e dell'emissione della relativa ordinanza di assegnazione.

Eccepiva, infine, che la richiesta di accertamento della usurarietà e vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore era inammissibile poiché le deduzioni della parte attrice erano generiche e tardive.

Concludeva per la reiezione della opposizione in quanto inammissibile ed infondata con il favore delle spese di lite ovvero, in via subordinata, con la condanna dell'attore alla diversa somma della quale era ancora debitore.

La SOCIETA' optava per la contumacia.

Solo parte attrice provvedeva al deposito delle "nuove" memorie integrativa ex art. 171 ter cpc.

La causa è giunta in decisione senza necessità di alcuna istruttoria ed è stata spedita a sentenza secondo il disposto dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27/2/2024 con termine alle parti per il deposito di note finali. In tale sede la parte attrice rinnovava la richiesta di CTU contabile diretta ad accertare la vessatorietà delle clausole del contratto originario.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'opposizione è solo in minima parte fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

In via preliminare si rileva la inammissibilità della richiesta della parte attrice di accertamento della vessatorietà delle clausole contenute nel contratto sottoscritto dalla parte attrice (doc.21) e posto a base del decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva nonché del carattere usurario degli interessi in esso previsti. Invero la parte attrice si è limitata genericamente ad invocare l'intervento giudiziale per l'accertamento del carattere abusivo ovvero vessatorio degli elementi accessori del contratto di finanziamento. Si rileva che nel caso di specie parte attrice sia rimasta sostanzialmente inerte rispetto alla rappresentazione dello svolgimento patologico della relazione contrattuale ossia in merito alla eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito. In tale caso l'invocato controllo giudiziale rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte.

Non è pensabile che nel giudizio civile — fondato sulla terzietà del Giudice e sul principio dispositivo — sia il giudice ad andare alla ricerca di quei fatti che possano portare a ritenere che il professionista abbia applicato clausole contrattuali affette dalla presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33 del Cod. Consumatore: il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito o della verifica dell'interesse ad agire deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo e non prescindendo da esso. Ed, invero, è lo stesso giudice europeo ad affermare che "dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43)." (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA contro YB e Banco di Desio e della Brianza SpA e a. contro YX e ZW).

Ed è chiaro che se questi elementi di fatto non sono introdotti con chiarezza dalla parte che ha un precipuo interesse al loro ingresso nel giudizio, il giudice deve arrestarsi anche alla stregua del diritto euro unitario perché, se " è vero che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un consumatore e un professionista, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie (sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pohotovost', C-470/12, EU:C:2014:101, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), il rispetto del principio dell'effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato (v., in tal senso, sentenza Ku§ionovà, C-34/13, EU:C:2014:2189, punto 56)." (cfr. CGUE sentenza del 1 ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C-32/14, EU:C:2015:637, punto 62).
La domanda dell'attore in tale senso deve essere, quindi, dichiarata inammissibile. Ne segue, di riflesso, il rigetto di ammissione della CTU diretta ad accertare il carattere abusivo o usuario delle clausole del contratto. Sul punto si ribadisce che la richiesta istruttoria della parte attrice si presentava estremamente generica e senza prospettazione di un calcolo alternativo asseritamente corretto (cfr in questo senso, tra le tante, Cass. 12.2.2008 n.3374; Cass.4.11.2005 n.26083; Cass. 30.11.2002 n.17555).

Fondata, invece, la domanda di accertamento della parte attrice di versamento di somme maggiori di quelle percepite da M.

Risulta per tabulas e pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro era transitato e ceduto dal primo datore di lavoro ~ società cooperativa) al cessionario (doc.8). Alla luce dell'articolo 2112, comma I, c.c. "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

tutti i diritti che ne derivano". La disciplina della norma in commento postula che il complesso organizzato dei beni d'impresa venga passato ad un diverso titolare in forza di una successione in senso ampio.

Del resto, la stessa disciplina processuale riprende e conferma lo stesso concetto all'articolo 477 c.p.c. secondo il quale il titolo esecutivo ha efficacia contro i successori o aventi causa.

In altri termini, in presenza di trasferimento di un ramo d'azienda, ha luogo una successione a titolo particolare nel debito retributivo sicché, per riprendere le condivisibili espressioni del Giudice dell'Esecuzione (procedura esecutiva n. 2411/2021) "rilevato che la ordinanza di assegnazione del 14.1.2019 rileva, quanto ad effetti, anche nei riguardi della in qualità di datore di lavoro che succede al precedente datore di lavoro; rilevato che, in ragione di ciò, deve considerarsi valida l'assegnazione della somma di 1/7 di cui alla ordinanza adottata dal dott. Giuseppe Liotta nella procedura esecutiva n. 293/19;" (sulla efficacia del titolo esecutivo contro il cessionario si confronti Cass. n. 2748/1998; Cass. n. 6945/2007). Si conferma, pertanto, in questa sede di cognizione il provvedimento di revoca ed inefficacia del Giudice dell'Esecuzione datato 26.5.2023 (Tribunale di Bergamo ¬dott.ssa Vitali-. Rg.es. 2411/2021).

Ne discende che, nella fattispecie in oggetto, l'atteggiamento assunto da~ di rifiuto nel ricevere in pagamento le somme custodite dal nuovo datore di lavoro e di restituirle (cfr. doc. 5) ha rappresentato un comportamento illegittimo e una violazione del principio generale di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) che regola anche la fase esecutiva.

È ora possibile transitare alla questione delle somme trattenute al signor DEBITORE.

In applicazione dell'articolo 115 cpc, il Tribunale ritiene di fare sostanzialmente proprio il conteggio rielaborato dalla parte attrice (docc. 22-23) per il periodo gennaio 2019-agosto 2023 in quanto mai oggetto di contestazioni specifiche di Ifis nell'intero arco del giudizio (sul principio di non contestazione si confronti da ultimo Cass. ord. n. 31837/20121). Tale importo ammonta ad euro 11.032,80, con uno scarto rispetto a quanto quantificato dalla parte attrice (euro 12.113,70) causato dalla illeggibilità di alcuni documenti prodotti (cedolini giugno, agosto 2022 e "quattordicesima") dei quali, pertanto, il Tribunale non ha potuto tenere conto.
Quindi, tale importo va decurtato dalla somma richiesta da a mezzo dell'atto di precetto del 21.12.2018 (euro 18.789,59). Sulla differenza andranno sommate le voci di spesa della fase esecutiva rg.es. 293/19 per euro 1.536,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, oltre i costi di registrazione e gli interessi successivi di mora, osservando il criterio di imputazione di cui all'articolo 1194 c.c.

Va, infine, accolta la domanda della parte attrice di ripetizione di somme versate in eccesso rispetto alla misura fissata dal Giudice dell'Esecuzione nella propria ordinanza del 10.4.2019.

Infatti, con l'accoglimento dell'opposizione promossa dalla parte ricorrente Tadesse ex art. 617 c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione (doc.17 parte attrice) aveva ordinato a ~la restituzione delle somme corrisposte eventualmente in più dal debitore esecutato a titolo di salario (ossia la differenza tra 1/5 ed 1/7 disposta dal G.E in data 10.4.2019). Anche in questo caso, in assenza di contestazioni specifiche delle parti convenute (Cass. n. 761/2002 SS.UU.; n. 19896/2015; n. 26908/2020) (con particolare riferimento al. rimasta contumace), si fa proprio il conteggio della parte attrice che determinava le somme trattenute in eccesso dai propri cedolini paga in euro 5.966,44 oltre interessi legali.

Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti alla luce della parziale fondatezza della domanda della parte attrice che è, invece, risultata soccombente in merito alla domanda di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (n. 3733/2028 - Tribunale di Bergamo) azionato dalla creditrice opposta. La compensazione risulta, altresì, giustificata dalla novità della questione introdotta dal diritto unionale nel diritto interno e rielaborata da Cass. n. 9479/2023 SS.UU. In relazione alla decisione di compensazione delle spese tra attore e si rileva che quest'ultima parte non possa

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

essere ritenuta responsabile del mancato versamento delle somme accantonate posto che la decisione finale di restituirle fu presa dalla parte creditrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado iscritta al n. xxxx R.G., ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
1.dichiara la contumacia di SOCIETA'
2.dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. XXX - Tribunale di Bergamo;
3. in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che da gennaio 2019 ad agosto 2023 parte attrice ha versato la somma di euro 11.032,80; per l'effetto, dispone che tale importo vada decurtato dalla somma del precetto notificato in data 21.12.18 (euro 18.789,59) cui andranno sommate le voci di spesa della fase esecutiva rg.es. 293/19 per euro 1.536,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, oltre i costi di registrazione e gli interessi successivi di mora come in parte motivazionale;
4. condanna alla ripetizione della somma di euro 5.966,44 oltre interessi legali;
5. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bergamo, il 27.2.24.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.

Verbale chiuso alle ore 16.10.

Il giudice
Dr. Paolo Rossi

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376